ASLCarbonia

Deliberazione n **64/C**

adottata dal Commissario in data **21/10/2009**

**Oggetto: ASL 7 Carbonia c / T.M. - Ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 3342 del RACL per l'anno 2007. Conferimento incarico all'Avv. Andrea Pasquale Cannas del Foro di Cagliari**

PREMESSO che con ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro - notificato in data 29.11.2007, T.M ha convenuto in giudizio l'ASL n. 7 di Carbonia al fine di ottenere l'accertamento della causa delle infermità in relazione a una serie di eventi traumatici verificatisi in ambito lavorativo.

ATTESO che l'ASL n. 7 di Carbonia si costituiva nel giudizio *de quo* per il tramite dell'Avv. Carlo Diana, legale dell'Ente alla data del ricorso in epigrafe;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 938 del 07.09.2009 con la quale è stato disposto il trasferimento per mobilità dell'Avv. Carlo Diana presso altra Azienda Sanitaria;

CONSIDERATO che, il succitato trasferimento per mobilità dell'Avv. Carlo Diana ha determinato il venir meno dello *jus postulandi* in favore della ASL 7 Carbonia posto che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 lett. b) del R.D. n. 1578 del 27.11.1933 (L.P.F.), gli avvocati dipendenti degli Enti pubblici ed iscritti nell'elenco speciale sono abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'Ente presso il quale prestano servizio e non anche di un Ente diverso;

RILEVATO che allo stato attuale l'Azienda non dispone di una valida graduatoria di Dirigenti Avvocati dalla quale poter attingere;

ATTESO che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto, in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, dall'art. 7 commi 6 e 6*bis* del D.lgs. 165/01, nonché dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera n. 661/08, devesi provvedere con urgenza per la tutela giuridico patrimoniale aziendale, al fine di evitare ogni possibile decadenza e/o prescrizione;

PRESO ATTO che la Direzione Aziendale ha ritenuto che l'Avv. Andrea Pasquale Cannas del foro di Cagliari possa adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nel contenzioso *de quo*;

VISTA la nota protocollo n. 21926 del 16 ottobre 2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale i medesimi Avvocati si sono impegnati ad applicare i minimi tariffari previsti dalla Legge Professionale Forense;

RITENUTO pertanto di dovere affidare all'Avv. Andrea Pasquale Cannas la tutela legale dell'Azienda nel giudizio in argomento.

ASLCarbonia

IL COMMISSARIO

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

*DE L I B E R A*

per i motivi esposti in narrativa:

- di affidare all'Avv. Andrea Pasquale Cannas del Foro di Cagliari l'incarico di assistere, rappresentare e difendere gli interessi giuridico patrimoniali dell'Azienda, nel giudizio promosso dalla signora M. T. nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sez. Lavoro, conferendoGli ogni potere e facoltà di legge;

- di dare atto che l'Avv. Andrea Pasquale Cannas applicherà i minimi tariffari previsti dalla Legge Professionale Forense.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

_____

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alfredo Pergola

_____

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

_____

ADD./ CARTA _____

ASLCarbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal _____al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali